OR.S.A.
Organizzazione Sindacati Autonomi e di base
SETTORE FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333
Sito internet: www.orsaferrovie.it E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 10 Marzo 2016
Prot. 62/SG/OR.S.A. Ferrovie

Spett.le

Compagnia Ferroviaria Italiana

Oggetto: Contestazione della normativa di lavoro contenuta nella D.O.CFI.DP.SE.IO.11.15.

Premesso che codesta Società adotta il CCNL della Logistica - Trasporto Merci e Spedizioni e sappiamo che ha unilateralmente emanato una disposizione organizzativa interna - D.O. CFI.DP.SE.IO.11.15. Provvedimento che regolamenta alcuni istituti dell'orario di lavoro.

In merito a tale disposizione, nonostante la materia trattata, non c'è stata alcuna contrattazione con il Sindacato, in violazione di quanto previsto all'art. 9 comma 5 del CCNL applicato.

Nella citata disposizione viene fatto esplicito riferimento al D. Lgs 66/2003, il quale prevede che possono essere apportate *"deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale*" con le modalità previste all'art. 17 comma 1, che cita: "*Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.* ***Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".***

In virtù di quanto sopra riportato, a nostro parere, la disposizione aziendale in parola non risponde al precetto legislativo D.lgs. 66/03, di conseguenza neanche a quello contrattuale.

Ciò premesso, in merito alla D.O. CFI.DP.SE.IO.11.15, si segnala quanto segue:

All'art. 3.1 c

Definisce "periodo notturno" il periodo di cinque ore che comprende il periodo 00,00 -05,00. Il D.lgs 66/03 prevede invece che sia considerato notturno il periodo di 7 ore, comprendente l'arco temporale 00,00 – 05,00. (ad esempio 22,00 – 05,00 o 00.00 – 07.00).

Definisce come lavoratore notturno il dipendente che impiega la propria prestazione lavorativa per almeno 3 ore nel periodo 0-5, mentre il Dlgs 66/03 sancisce che il lavoratore notturno è colui il quale impiega per almeno 3 ore il periodo notturno di 7 ore individuato.

All'art. 4.2

Al secondo capoverso, prevede come durata massima della prestazione del lavoro notturno il limite di 9 ore. Detto articolo è in contrasto con l'articolo 12 del D. Lgs n.66/2003, che prevede al comma 1: "*L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione*

delle rappresentanze sindacali in azienda, ...". Visto che tale contrattazione non è avvenuta, C.F.I. non poteva introdurre questa lavorazione.

Inoltre l'art.13 comma 1 del D.Lgs n.66/2003 stabilisce che: *"L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media, nelle ventiquattro ore.....".* Diversamente da quanto stabilito da C.F.I. in maniera arbitraria, che indica il limite in 9 ore.

All'art. 4.2.

Lavoro giornaliero: sia in fase di programmazione che di svolgimento effettivo del lavoro, i limiti di prestazione diurna e notturna non vengono rispettati. Inoltre vengono interpretati in maniera errata gli articoli 7 e 12 del D.Lgs 66/03.

All'art. 4.5.

Viene ridotto il riposo giornaliero previsto dalla legge (11 ore) attraverso l'istituzione del riposo fuori residenza minimo di 7 ore. Inoltre non c'è traccia nella D.O. della garanzia di fruizione del Riposo minimo fuori residenza anche in caso di ritardo del treno.

All'art. 4.6.

Riposo Settimanale: la programmazione del riposo minimo settimanale (35 ore) cosi come stabilito dal Dlgs 66/03 art. 9, prevede che il riposo settimanale non può andare oltre il 7 giorno. La D.O. prevede la possibilità di spostamento all'ottavo giorno.

All'art. 4.7.

La pausa di 15 minuti viene concessa solo per periodi lavorativi superiori a 7 ore, anziché di 6 ore previste dal Dlgs 66/03.

Al riguardo di quanto sopra esposto, si rammenta che il personale di codesta Impresa effettua attività lavorative incidenti sull'intero sistema ferroviario, per la quale salvaguardia esistono norme "stringenti" a tutela delle idonee condizioni psicofisiche dei lavoratori in esso operanti.

Il rispetto delle normative incidenti su: carichi di lavoro; nastri lavorativi notturni e diurni; gestione dei riposi giornalieri e settimanali; sono condizioni essenziali per la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Auspichiamo che, in breve tempo, codesta Impresa provveda a modificare la D.O. CFI.DP.SE.IO.11.15, in modo da renderla coerente ai criteri di legge riportati. In caso contrario ci vedremo costretti ad attivare tutte le iniziative a tutela dei lavoratori rappresentati, inviando la presente alle Autorità di controllo competenti.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Andrea Pelle

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE